m_dg.GAB.18/11/2026.0041417.U

Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-08491 DEL DEP. PAVANELLI (res. n. 689 del 14 luglio 2026)

R I S P O S T A

Con l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, il Deputato Pavanelli prende spunto dalla sentenza n. 125/2026 del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria che ha accolto il ricorso della regione Umbria, annullando la determinazione dirigenziale del comune di Terni n. 2088 del 23 luglio 2025 che autorizzava la realizzazione di una clinica privata nell'ambito del progetto di riqualificazione dello stadio « Libero Liberati » per errore nei presupposti e per invasione di competenze regionali.

A parere dell'interrogante la pronuncia avrebbe determinato rilevanti conseguenze sull'iter amministrativo del cosiddetto progetto "Stadio-Clinica"; inoltre, la vicenda presenterebbe evidenti profili di interesse pubblico, in quanto coinvolge la gestione di un bene pubblico quale lo stadio comunale di Terni, gli effetti di una procedura di liquidazione giudiziale e la tutela dei creditori della società Ternana Calcio S.r.l.

Ciò premesso, l'interrogante chiede al Ministro della giustizia e al Ministro delle imprese e del made in Italy "*se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa; se intendano, per quanto di competenza, valutare la sussistenza dei presupposti per l'avvio di iniziative di carattere ispettivo in relazione alla vicenda esposta; quali iniziative intendano assumere, per quanto di competenza e anche di*

carattere normativo, affinché operazioni del tipo di quella descritta in premessa siano sempre svolte tutelando la massa dei creditori e salvaguardando l'attivo patrimoniale".

Per quanto di competenza di questa Amministrazione, il Presidente del Tribunale di Terni, interpellato dalla competente articolazione ministeriale, ha trasmesso, con nota del 29 luglio 2026, una relazione sulla procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti di Ternana Calcio s.r.l., dalla quale emerge che la partecipazione totalitaria di Ternana Calcio s.r.l. in Stadium s.p.a. non comporta l'assoggettamento di quest'ultima alla procedura concorsuale, né la sostituzione degli organi della procedura all'organo gestorio della società partecipata.

Stadium s.p.a. resta, infatti, un soggetto giuridico distinto, *in bonis* e dotato di autonoma capacità gestionale e decisionale. Il suo amministratore unico conserva, pertanto, i poteri di gestione e la responsabilità degli adempimenti societari, ferma restando la possibilità per la curatela, quale socio unico, di esercitare i diritti partecipativi nell'interesse della massa dei creditori.

Invero, per effetto del conferimento da parte della Ternana Calcio s.r.l., nella Stadium s.p.a., della piena ed esclusiva proprietà del ramo d'azienda commerciale avente a oggetto la progettazione e la realizzazione di uno stadio da calcio, per un controvalore stimato di € 7.500.256,20, la Stadium s.p.a. è subentrata nel rapporto di concessione originariamente in essere tra il Comune di Terni e Ternana Calcio s.r.l., stipulando con il Comune una convenzione della durata di quarantaquattro anni, decorrenti dal 1° agosto 2025, avente a oggetto il progetto definitivo per la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione, in condizioni di equilibrio economico-finanziario, dello stadio Libero Liberati di Terni.

Con riferimento allo svolgimento della procedura, dalla relazione emerge che i curatori hanno tempestivamente depositato il programma di liquidazione ai sensi dell'art. 213 CCII e che il giudice delegato lo ha ritualmente approvato ai sensi degli artt. 213, comma 7, e 140, comma 4, CCII. A tutela della massa dei creditori, la curatela

è inoltre impegnata a verificare la sussistenza delle condizioni per l'esercizio di azioni giudiziarie relative a ogni atto dispositivo posto in essere da Ternana Calcio s.r.l.

La partecipazione azionaria in Stadium s.p.a. rientra nell'attivo concorsuale di Ternana Calcio s.r.l. e il ricavato della sua liquidazione, da effettuarsi mediante procedura competitiva nel rispetto dell'art. 216 CCII, sarà destinato al soddisfacimento dei creditori concorsuali. In tale ambito, i curatori, avvalendosi dello stimatore nominato ai sensi degli artt. 129, comma 2, e 216, comma 1, CCII, sono tenuti a verificare la consistenza, il valore e la concreta liquidabilità dei beni e dei diritti compresi nell'attivo, incluse le partecipazioni societarie.

Alla data della relazione, l'attività di valutazione non si era ancora conclusa, anche in ragione delle vicende del contenzioso amministrativo richiamato nell'interrogazione.

Al riguardo, va tuttavia evidenziato che le valutazioni sulla legittimità degli atti amministrativi relativi al progetto Stadio-Clinica e alla concessione stipulata tra il Comune di Terni e Stadium s.p.a. attengono, in via primaria, alla giurisdizione amministrativa e che spetta all'organo gestorio della società proporre un eventuale gravame dinanzi al Consiglio di Stato nei termini previsti.

Alla data della relazione, agli atti della procedura non risultava che la sentenza n. 125/2026 del T.A.R. Umbria fosse stata impugnata, né che fosse stata notificata ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 92, comma 1, c.p.a.

Infine, si rappresenta che dalla relazione emerge che l'operato degli organi della procedura concorsuale sia orientato da criteri di prudenza e trasparenza.

I curatori, infatti, hanno informato il giudice delegato dei predetti sviluppi amministrativi e hanno partecipato all'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, esercitando il diritto di voto. Tali circostanze confermano il regolare esercizio dei diritti connessi alla partecipazione e l'attività di monitoraggio sull'operato dell'amministratore unico, nell'interesse della massa dei creditori e nel rispetto delle prerogative della procedura.

Quanto alla segnalata mancata pubblicazione dell'ultimo bilancio approvato, la relazione chiarisce che, ai sensi dell'art. 2435 c.c., spetta all'amministratore depositarne una copia, corredata dalle relazioni previste e dal verbale di approvazione, presso il competente ufficio del Registro delle imprese entro trenta giorni dall'approvazione. L'adempimento non rientra, pertanto, tra i doveri dei soci e, dunque, dei curatori, che esercitano i diritti partecipativi connessi alla quota detenuta nella società controllata. Dalla visura camerale richiamata nella relazione risulta che l'amministratore unico ha regolarmente provveduto al deposito il 27 luglio 2026.

In conclusione, sulla base degli elementi rappresentati dal Presidente del Tribunale di Terni, non emergono, allo stato, criticità nell'operato degli organi della procedura concorsuale sotto il profilo del rispetto dei criteri di prudenza e trasparenza. La tutela della massa dei creditori e la salvaguardia dell'attivo patrimoniale restano le finalità cui deve essere improntata ogni attività della procedura, nel pieno rispetto dell'autonomia dell'autorità giudiziaria e delle competenze dei soggetti coinvolti.

Il Ministro
Carlo Nordio

Testo dell'interrogazione